



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Studio

Il beneficiario individuato nei trust ai fini delle imposte sui redditi: nozione ed effetti.

24 LUGLIO 2009

A cura della Commissione
"IL TRUST"





Presidente

Domenico Antonio Mazzone

Componenti

Maurizio Bastianelli

Sandro Cerato

Michela Cignolini

Patrizia Crocicchio

Giuseppe Lepore

Paolo Ruta

Giorgio Semino

Segreteria tecnica

Laura Pascarella

Mandato 2008-2012

Area di delega

Diritto Tributario e Rapporti con l'Amministrazione
Finanziaria

Consigliere Delegato

Roberto D'Imperio

Consiglieri Co-Delegati

Stefano Marchese e Paolo Moretti



Indice

CAPITOLO 1 La nozione di beneficiario individuato accolta dal testo unico delle imposte sui redditi	4
CAPITOLO 2 Il beneficiario individuato tra imputazione tributaria e civilistica del reddito. La determinazione del reddito da imputare: gli elementi positivi e negativi.....	6
CAPITOLO 3 La relazione reddito-beneficiario individuato. Qualificazione delle somme attribuite dal trustee al beneficiario individuato	8
CAPITOLO 4 Beneficiario individuato e residenza fiscale.....	9
CAPITOLO 5 Trust e beneficiari individuati fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato: l'imputazione del reddito	10



CAPITOLO 1

La nozione di beneficiario individuato accolta dal testo unico delle imposte sui redditi.

a) Il regime tributario dei trust e dei beneficiari, ai fini delle imposte sui redditi, è contenuto negli artt. 73, secondo comma, e 44, primo comma, lett. g-sexies, del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (d'ora in poi TUIR).

In tale contesto, la nozione di beneficiario individuato assume una particolare rilevanza, in quanto delimita, definisce e circoscrive la relazione, di natura tributaria, tra soggetto passivo e reddito (complessivo fiscale) ad esso riferibile.

La nozione di beneficiario individuato necessita di una adeguata interpretazione, alla luce dei principi costituzionali di riserva di legge e capacità contributiva, che informano l'Ordinamento tributario.

b) La nozione di beneficiario individuato sembra non trovare riferimento nel diritto dei trust, ove rileva l'intensità o la stabilità (instabilità) delle posizioni giuridiche rispetto al trustee e al fondo in trust. In questa prospettiva, si distingue tra posizioni beneficiarie definitivamente acquisite (o quesite) e posizioni non definitivamente acquisite, per indicare, rispettivamente, quelle che danno luogo a diritti certi spettanti al beneficiario verso il trustee, e quelle soggette a condizione o a variabilità, con riguardo al momento della loro costituzione od estinzione.

Come sarà meglio illustrato in seguito tra posizioni beneficiarie quesite e beneficiari individuati esiste un rapporto da genus a species, risultando la posizione del beneficiario individuato una posizione quesita caratterizzata da un assoluto grado di definitività.

c) Ai fini delle imposte sui redditi, si ritiene che il beneficiario individuato sia il soggetto che abbia posizioni giuridiche certe, attuali, definite nei confronti del trustee, con riguardo al reddito del trust in un determinato periodo d'imposta.

La posizione è certa se non è sottoposta a condizioni e il beneficiario ha un diritto attuale e giuridicamente azionabile a pretendere ciò che gli spetta in base al contenuto dello strumento istitutivo e alla legge regolatrice del trust.

Certezza, attualità e definitività della posizione giuridica del beneficiario, rispetto al reddito, consentono una interpretazione conforme all'art. 1, TUIR, e agli artt. 23 e 53 della Costituzione,



che vietano di applicare un'imposta sul reddito a beni od utilità che non rappresentano ricchezza novella per il soggetto inciso dal tributo.

La selezione, tra i beneficiari del trust, di coloro cui il reddito è imputabile, va effettuata sulla base dei criteri civilistici di spettanza del credito verso il trustee, secondo il principio generale che la dottrina ha da tempo elaborato studiando la relazione soggetto-reddito. Il requisito del possesso di cui all'art. 1, TUIR, in tanto può ritenersi sussistere in capo al beneficiario, in quanto questi possa vantare una pretesa civilistica che si traduca in effettiva disponibilità del reddito del trust.

Sul piano operativo, tuttavia occorre precisare che le dimensioni civilistica e fiscale del reddito potrebbero non sovrapporsi perfettamente, soprattutto qualora l'atto istitutivo del trust non chiarisca i criteri né puntualizzi le fattispecie che danno luogo a reddito o a capitale.

Secondo i principi generali prima espressi, ai fini fiscali, potranno essere imputati ad un beneficiario per trasparenza solo i redditi prodotti dai beni rispetto ai quali il beneficiario vanta un diritto di credito attuale ed esigibile. Al beneficiario del reddito del trust, non potranno essere quindi imputati i redditi (fiscali) relativi alle plusvalenze realizzate tramite l'alienazione di beni in trust (ad esempio di partecipazioni societarie o immobili) in quanto secondo il diritto dei trust, tali componenti positivi spettano ai beneficiari del fondo e non ai beneficiari del reddito, salvo diversa disposizione dell'atto istitutivo.

In mancanza di sovrapposizione tra le due qualificazioni (civilistica e fiscale) del reddito, occorre quindi chiedersi a quale soggetto sarebbe imputabile il reddito fiscale conseguito dal trust. La questione, sulla base dell'attuale quadro normativo tributario, potrebbe trovare soluzione ritenendo la plusvalenza imponibile direttamente in capo al trust (che diventerebbe opaco per la predetta quota di reddito, ivi assoggettata a tassazione), nonostante vi sia un beneficiario che vanta posizioni quesite (certe, attuali e definitive).

Ciò in quanto tale beneficiario, per la norma sostanziale, non avrebbe diritti sul reddito, ma solo sul fondo, cui appartiene la plusvalenza relativa al bene, e non potrebbe pertanto qualificarsi come beneficiario individuato del reddito.

Tale soluzione, peraltro, non è appagante qualora il beneficiario del fondo abbia il diritto, ab origine, a pretendere dal trustee l'assegnazione della plusvalenza (presupposto per la tassazione per trasparenza anche secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e nella Risoluzione Agenzia Entrate 425/E del 5 novembre 2008). La



soluzione potrebbe quindi essere diversa, e il presupposto di tassazione per trasparenza si verificherebbe anche in capo al beneficiario (civilistico) del fondo in quanto, fiscalmente, esso è “beneficiario di reddito individuato ... destinatario del reddito relativo al periodo della cui imposizione si tratta” (Risoluzione Agenzia Entrate 425/E del 5 novembre 2008).

Per ragioni di ordine logico e sistematico, pertanto, sembra potersi concludere che, per quanto qui interessa, il beneficiario individuato di reddito è solo il beneficiario di reddito fiscale, cioè il soggetto cui spetta apprendere quel bene o quell'utilità che la norma tributaria ascrive e classifica come reddito ai sensi dell'art. 6 del TUIR.

CAPITOLO 2

Il beneficiario individuato tra imputazione tributaria e civilistica del reddito. La determinazione del reddito da imputare: gli elementi positivi e negativi.

a) Individuato il beneficiario, si pone la questione della determinazione del reddito ad esso imputabile, secondo quanto previsto nell'atto istitutivo e nei successivi atti o documenti.

Si ritiene, conformemente all'opinione espressa dall'Agenzia delle Entrate, che il reddito imputabile fiscalmente ai beneficiari individuati sia quello determinato dal trust secondo i criteri previsti, per ciascuna categoria, dall'art. 8 del TUIR. In tal senso depone il testo letterale della norma, che richiede al trust la determinazione del reddito da riferire ai beneficiari.

Il trust, in altri termini, mantiene la titolarità della fonte del reddito, ma, in presenza di beneficiari individuati, ne perde la disponibilità a loro favore. Il trust, conseguentemente, subisce eventuali imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo di imposta che esauriscono il prelievo anche in capo ai beneficiari individuati.

Il reddito fiscale del trust, da imputare ai beneficiari, segue quindi le regole tributarie e prescinde da quelle civili.

Per quanto fin ora esposto il reddito fiscale imputato ai beneficiari prescinde da una quota di partecipazione sul reddito complessivamente determinato dal trust, potendosi creare un collegamento fra singolo beneficiario individuato e singola fonte reddituale. Ed infatti come già evidenziato al punto 1), si potrà verificare la presenza di distinti beneficiari individuati a ciascuno dei quali imputare una diversa fonte o tipologia reddituale (ad esempio secondo le ordinarie



regole del diritto dei trust in caso di beni immobili, in uno stesso periodo di imposta, i redditi fondiari andranno imputati ai beneficiari individuati del reddito, mentre quelli rinvenienti dall'alienazione dei cespiti andranno imputati ai beneficiari individuati del fondo). È quindi ragionevole ritenere che lo stesso strumento istitutivo del trust o sue modificazione possa prevedere, con piena valenza anche ai fini fiscali, che i redditi provenienti da singoli cespiti siano imputati a distinti beneficiari individuati. La "quota di partecipazione" ai redditi del trust di cui all'art. 73, secondo comma, ultimo periodo, va quindi correttamente riferita a quanto prodotto dalle singole fonti reddituali (e direttamente imputato ai singoli beneficiari) e non al reddito complessivo del trust.

b) Diviene interessante esaminare il caso in cui vi sia divergenza tra determinazione civilistica del reddito attribuibile al beneficiario e determinazione fiscale, e cosa accada in capo al beneficiario.

La questione si pone, ad esempio, nel caso di immobili in trust non affittati, in presenza di una clausola dell'atto istitutivo che preveda che al beneficiario spettino i proventi dei beni in trust, al netto dei costi sostenuti. Civilisticamente gli immobili non affittati non danno luogo a proventi monetari; fiscalmente producono redditi fondiari. In tal caso, si ritiene che ai beneficiari individuati debba essere comunque imputato il reddito determinato secondo le regole fiscali, anche se nessuna somma di denaro, bene od utilità è ad essi assegnato, perché mancante. La situazione che si genera è analoga a quella che verrebbe a determinarsi nel caso il beneficiario individuato sia direttamente titolare del bene produttivo di un reddito figurativo.

Una diversa soluzione (ad esempio intassabilità del reddito in capo al beneficiario facendo leva sull'assenza di proventi da locazione) non sembrerebbe inoltre in linea con la lettera della legge ("i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari").

La tassazione per trasparenza implica, quale corollario, che le utilità del trust distribuite effettivamente ai beneficiari individuati nel corso della durata del trust, anche se di ammontare superiore al reddito fiscale, abbiano solo rilevanza finanziaria, perché hanno già scontato la tassazione prevista in capo al beneficiario individuato alle condizioni e nella misura disposta dalle norme tributarie.

CAPITOLO 3



La relazione reddito-beneficiario individuato. Qualificazione delle somme attribuite dal trustee al beneficiario individuato.

Da qualunque fonte provenga, il reddito imputato al beneficiario individuato appartiene alla categoria dei redditi di capitale, come prevede l'art. 44, lettera g-sexies) del TUIR.

Il reddito conseguito dal trust, in altri termini, perde la propria qualificazione originaria utilizzata ai fini della determinazione del reddito; tale posizione trova concordi dottrina e prassi amministrativa.

Nonostante la collocazione tra i redditi di capitale, la riferibilità del reddito al beneficiario segue i meccanismi dell'imputazione e prescinde dalla corresponsione. Pertanto, sembra ragionevole adottare, in capo al beneficiario individuato, gli stessi meccanismi di collegamento tra reddito delle società trasparenti (di persone o di capitali) e propri soci. Una volta imputato il reddito al beneficiario individuato, ogni successiva distribuzione ad esso da parte del trustee, non è soggetta ad alcun ulteriore prelievo, neppure nel caso in cui il reddito del trust assegnato ecceda quello assoggettato ad imposta.

CAPITOLO 4

Beneficiario individuato e residenza fiscale.

La nozione di beneficiario individuato dispiega effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni (art. 73, terzo comma, del TUIR) in materia di residenza fiscale. Come è noto, "si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia".

Secondo la (condivisibile) opinione dell'Agenzia delle entrate (Circolare 48/E del 2007) la presunzione relativa di residenza fiscale opererebbe solo per i trust con beneficiari individuati. Solo in tal caso si potrebbe, infatti, instaurare un collegamento con il territorio dello Stato sufficientemente stabile e duraturo per assicurarne l'attrazione alla relativa potestà impositiva.



Senza beneficiari individuati avremmo, sul piano tributario, solo soggetti che possono vantare aspettative e non diritti sul reddito.

Da quanto precede, consegue che la presunzione relativa di residenza fiscale di cui al secondo periodo dell'art. 73, terzo comma, non trova applicazione in tutti quei casi in cui il beneficiario del reddito non sia individuato.

L'attrazione della residenza fiscale in Italia, in forza della presunzione relativa, verrà ad operare nei periodi d'imposta in cui il reddito è imputabile al beneficiario individuato.

CAPITOLO 5

Trust e beneficiari individuati fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato: l'imputazione del reddito.

a) Altre conseguenze di rilievo della collocazione nell'art. 44 del reddito imputato ai beneficiari individuati, sono legate alla localizzazione dei redditi conseguiti da trust non residenti con beneficiari individuati residenti e non residenti.

I trust non residenti che conseguono redditi di fonte estera, con beneficiari non residenti, non sono evidentemente soggetti passivi di imposta sul territorio dello Stato; né alcuna obbligazione tributaria sorge in capo ai beneficiari non residenti per difetto del requisito di territorialità.

Qualora i redditi conseguiti siano di fonte italiana (p.es. redditi di capitale percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato), il trust estero – secondo i criteri generali – è soggetto passivo di imposta e determina il reddito secondo le regole del TUIR dichiarandolo con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Poiché in capo ai beneficiari individuati il reddito si considera di capitale, ai sensi dell'art. 23, primo comma, lettera b) del TUIR, il trust non residente imputa tale reddito solo ai beneficiari residenti, nei cui confronti si applica il principio di tassazione su base mondiale.

Nessuna imputazione avviene nei confronti dei beneficiari non residenti per i quali, nell'attuale assetto normativo, manca il presupposto di territorialità (art. 23, primo comma, lett. b) del TUIR).

Tale impostazione è stata confermata dall'Agenzia delle entrate nella Circolare 48/E del 2007, par. 4.1., ed ha sollevato alcune perplessità da parte della dottrina. Ciò in quanto il possesso diretto della fonte da cui promana il reddito di capitale corrisposto da un soggetto residente, da parte del



soggetto non residente (beneficiario individuato), ne avrebbe comportato la immediata tassabilità nel territorio dello Stato, ed è solo la intermediazione del trust che consente la deroga al criterio di localizzazione del reddito e la sua fuoriuscita dal circuito impositivo italiano.

Tuttavia, si è dell'avviso che qualunque interpretazione adeguatrice si allontani dalla lettera della norma, per cui la posizione dell'Amministrazione finanziaria, che non ritiene imputabile al beneficiario non residente il reddito conseguito in Italia dal trust estero, sembra la soluzione più aderente al dettato normativo.

Più articolato l'esame della ulteriore fattispecie rappresentata dal trust non residente, con redditi prodotti all'estero e beneficiario individuato residente. Il trust non residente che consegue redditi di fonte estera, non è soggetto passivo di imposta in Italia e non è tenuto all'assolvimento degli obblighi di dichiarazione del reddito e di imputazione al beneficiario individuato, secondo le regole del TUIR, che esso legittimamente ignora.

Il beneficiario residente, in base all'art. 3, primo comma, del TUIR, sarebbe invece assoggettato ad imposta su tutti i redditi posseduti, compresi quelli di capitale di cui all'art. 44, primo comma, lettera g-sexies).

Avremmo quindi uno scollamento tra obbligo, per il beneficiario, di far concorrere il reddito acquisito al proprio reddito complessivo e l'assenza di qualunque dovere in capo al trust estero (fiscalmente non residente e senza redditi prodotti in Italia) di determinare il reddito secondo i criteri previsti dal TUIR.

La ricerca di una soluzione logica potrebbe passare attraverso la considerazione che, nella fattispecie descritta (trust non residente con reddito di fonte estera e beneficiario residente), manchi il presupposto per l'applicazione dell'imposta in capo al beneficiario individuato di cui all'art. 44, primo comma, lettera g-sexies), manchi cioè l'imputazione fiscale del reddito, in assenza di soggettività passiva del trust nel territorio dello Stato. In difetto di altra categoria reddituale, ove comprendere le utilità acquisite dal beneficiario individuato o dell'obbligo di sostituzione del beneficiario al trustee nella determinazione del reddito, è fortemente dubbio l'assoggettamento ad imposta dei redditi trasferiti al beneficiario residente di trust non residenti che conseguono solo redditi esteri.